



**BANDO DI CONCORSO PUBBLICO REGIONALE STRAORDINARIO PER TITOLI
PER L'ASSEGNAZIONE DELLE SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI PER IL
PRIVATO ESERCIZIO NELLA REGIONE DEL VENETO**

-art. 11, DL 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n.27-¹

Sommario

- Articolo 1 “Oggetto del concorso”
- Articolo 2 “Requisiti per l'ammissione al concorso”
- Articolo 3 “Partecipazione in forma associata”
- Articolo 4 “Limite alla partecipazione”
- Articolo 5 “Domanda di partecipazione al concorso”
- Articolo 6 “Cause di irricevibilità delle domande, di esclusione e di non ammissione al concorso”
- Articolo 7 “Commissione esaminatrice”
- Articolo 8 “Valutazione dei titoli”
- Articolo 9 “Formazione della graduatoria”
- Articolo 10 “Approvazione della graduatoria ed interpello dei vincitori”
- Articolo 11 “Assegnazione della sede farmaceutica”
- Articolo 12 “Cause di esclusione dalla graduatoria”
- Articolo 13 “Accertamento dei requisiti”
- Articolo 14 “Pubblicità del bando”
- Articolo 15 “Disposizioni finali”
- Articolo 16 “Normativa di riferimento”
- Articolo 17 “Informativa sul trattamento dei dati personali”

ART. 1

Oggetto del concorso

E' indetto un pubblico concorso per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale nella Regione del Veneto per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e vacanti di cui all'Allegato A1 al presente bando (n. complessivo 224), fatte salve eventuali diverse determinazioni assunte in sede giurisdizionale, nonché per le sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso straordinario.

¹ Art. 11 DL 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27 e ulteriormente modificato dall'art.23 del D.L. 6 luglio 2012, n.95 convertito nella legge 7 Agosto 2012 n. 135, di seguito sinteticamente richiamato “art.11”

ART. 2

Requisiti per l'ammissione al concorso

Ai sensi dell'art.11, comma 3 possono partecipare al concorso straordinario i farmacisti che rientrano nelle seguenti fattispecie:

- a. non titolari di farmacia in qualunque condizione professionale si trovino;
- b. titolari di farmacia rurale sussidiata;²
- c. titolari di farmacia soprannumeraria;³
- d. titolari di esercizio di cui all'art. 5 comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248;
- e. soci di società esclusivamente titolare di farmacia rurale sussidiata o di farmacia soprannumeraria, a condizione che la società non sia titolare anche di farmacie prive delle predette caratteristiche,

e che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana, ovvero, di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
2. età compresa tra 18 e 65 anni non compiuti;
3. possesso dei diritti civili e politici;
4. laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche;
5. iscrizione all'albo professionale dei farmacisti;
6. non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni ⁴.

ART. 3

Partecipazione in forma associata

Possono partecipare al concorso per la gestione associata tutti i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, delle condizioni sopra riportate⁵.

ART. 4

Limite alla partecipazione

Ciascun candidato può partecipare al concorso in non più di due Regioni o Province autonome. ⁶

² La condizione di rurale sussidiata viene riconosciuta come tale ove ricorre il diritto riconosciuto dalla legge 221/68 ed il titolare lo abbia esercitato.

³ Definizione di farmacia soprannumeraria, (ai sensi del comma 3 dell'art 11 come modificato dall'art.23 del D.L. 6 luglio 2012, n.95 convertito nella legge 7 Agosto 2012 n. 135): per farmacie soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in base al criterio topografico o della distanza ai sensi dell'art 104 del R.D. n. 1265/1934 sia anteriormente sia posteriormente all'entrata in vigore della L. 362/1991, che non risultino riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione determinato dall'art.11, comma 1 lett.a) .

⁴ Tale condizione permane fino al momento dell'assegnazione della sede.

⁵ Ai sensi del comma 7 dell'art. 11 come modificato dall'art.23 del D.L. 6 luglio 2012, n.95 convertito nella legge 7 Agosto 2012 n. 135).

⁶ Al totale di due concorsi concorre sia la partecipazione in forma singola che associata.

ART. 5

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute collegandosi al sito www.concorsofarmacie.sanita.it dove è, in apposita sezione, rinvenibile il modulo *on-line* di candidatura, unitamente a tutte le istruzioni relative all'utilizzo della citata funzionalità *web*.

Il termine di presentazione della domanda, previsto a pena di irricevibilità, scade alle ore 18.00 del trentesimo giorno successivo a quello della data della pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Il candidato è tenuto a dichiarare, a pena di inammissibilità della domanda ⁷:

1. nome, cognome, codice fiscale, estremi del documento di identità data e luogo di nascita, luogo di residenza e recapito telefonico, indirizzo PEC al quale perverrà ogni comunicazione relativa al concorso;
2. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
3. il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto.
Il cittadino membro dell'U.E. rilascia la dichiarazione corrispondente in relazione all'ordinamento dello Stato di appartenenza;
4. di possedere la Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, specificando la data, il luogo, l'Università di conseguimento e la votazione riportata;
5. di essere iscritto all'Albo Professionale dei Farmacisti;
6. di non aver riportato condanne penali definitive che precludano o escludano, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'esercizio della professione di farmacista;
7. di non aver ceduto la farmacia negli ultimi 10 anni;
8. di non partecipare a più di due concorsi straordinari⁸.

In caso di partecipazione in forma associata è necessario individuare un referente al quale saranno inviate le comunicazioni inerenti il concorso.

Nella domanda devono essere riportati gli estremi del versamento del contributo di partecipazione al concorso, non rimborsabile, pari ad € 50,00 (cinquanta,00) ;

Nel caso di domanda di partecipazione in gestione associata è dovuto un solo versamento del contributo di partecipazione al concorso.

Il contributo come sopra determinato va versato sul seguente conto di tesoreria intestato a:

“Regione Veneto Sanità” - n. 306697 - codice IBAN IT36Z0100003245224300306697 –
Tesoreria Provinciale Sezione Venezia, Banca d'Italia

Causale versamento: “Concorso regionale straordinario assegnazione sedi farmaceutiche Regione del Veneto”

⁷ Ai sensi del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

⁸ Ai sensi del comma 5 dell'art.11.

Le pubblicazioni devono essere trasmesse in forma cartacea a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla:

Regione del Veneto, Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria/Servizio Farmaceutico - Rio Novo, Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia-

entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. La data di spedizione è comprovata dal timbro postale.

Non saranno comunque accettate le pubblicazioni che, sebbene spedite entro i termini indicati, perverranno alla Regione oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del bando.

I termini di cui sopra sono perentori.

La busta contenente le pubblicazioni dovrà recare la dicitura “*Concorso regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto*”.

L’Amministrazione Regionale non potrà essere ritenuta responsabile del tardivo ricevimento o dello smarrimento della documentazione imputabile a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Le pubblicazioni trasmesse in copia dovranno essere corredate da un elenco delle stesse corrispondente a quello indicato nella domanda, datato e firmato e da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale il candidato attesti che si tratta di copie conformi agli originali in suo possesso, alla quale va obbligatoriamente allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La documentazione trasmessa non verrà restituita.

ART. 6

Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di non ammissione al concorso

Le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quelle previste dall’articolo 5 del bando sono considerate irricevibili.

Costituisce motivo di non ammissione al concorso:

- il difetto anche di uno solo dei requisiti di cui all’art. 2;
- l’omissione di una delle dichiarazioni indicate come obbligatorie all’art. 5;

In caso di partecipazione in forma associata, le cause di irricevibilità, di esclusione e di inammissibilità relative ad uno degli associati determinano l’esclusione dal concorso di tutti gli altri componenti l’associazione medesima.

La mancata ammissione al concorso sarà resa nota al candidato tramite comunicazione all’indirizzo PEC dallo stesso indicata nella domanda.

ART. 7

Commissione esaminatrice

Ai sensi del comma 4 dell’art 11 entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando, la commissione esaminatrice è istituita in conformità a quanto previsto dall’art. 3 del D.P.C.M. 30.3.1994, n. 298 e s.m.i. nonché da quanto stabilito, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale del 30 novembre 2010, n. 2861.

ART. 8
Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli verrà effettuata secondo quanto previsto dal DPCM n. 298/1994 e s.m.i. e dall'art 11, così come modificato dalla legge 7 Agosto 2012 n. 135.

La Commissione determina i criteri per la valutazione dei titoli per quanto non espressamente indicato nel presente bando e nella normativa vigente.

Ai fini del calcolo del periodo di esercizio professionale l'ultima data utile è quella di pubblicazione del presente bando nel BURV.

In caso di partecipazione al concorso per la gestione associata, la valutazione dei titoli sarà effettuata sommando i punteggi di ciascun candidato fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal DPCM n. 298/1994 e s.m.i. rispettivamente per ciascuna voce⁹.

Documenti o titoli di merito presentati dopo il termine di scadenza della domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione.

L'attività a tempo parziale inferiore o uguale a venti ore settimanali viene valutata nella misura del 50% del punteggio previsto per i relativi profili professionali.

All'attività svolta dal farmacista titolare o collaboratore di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica la maggiorazione del 40% , fino ad un massimo di 6,50 punti, ove sussistano le medesime condizioni di cui all'art. 9 della Legge 221/1968¹⁰.

All'attività svolta dai ricercatori universitari nei corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche, sono assegnati, per anno e per ciascun commissario, 0,30 punti per i primi dieci anni, e 0,08 punti per i secondi dieci anni¹¹.

I titoli di servizio relativi ai periodi di attività svolti presso gli esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dovranno essere validamente documentati nelle forme di legge.

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono presi in considerazione esclusivamente i lavori scientifici editi, a mezzo stampa, nel decennio precedente alla data di pubblicazione del presente bando. Non verranno valutati lavori dattiloscritti, manoscritti o bozze di stampa.

Dalla valutazione dei titoli di aggiornamento professionale ex art. 6 comma 1 lett. h) del DPCM 298/94 sono esclusi i corsi ECM.

Sono valutati come titoli di aggiornamento professionale ai sensi della norma sopracitata soltanto quelli conseguiti nei cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del presente bando.

ART. 9
Formazione della graduatoria

La Commissione, conclusa la valutazione dei titoli, predispone la graduatoria di merito dei candidati sulla base del punteggio conseguito.

La Commissione si avvale del supporto tecnico informatico di cui all'art. 5 del presente bando, messo a disposizione dal Ministero della Salute.

⁹ Ai sensi del comma 7 dell'art. 11

¹⁰ In conformità al comma 5 lett. a) e b) dell'art. 11

¹¹ Ai sensi del comma 5 dell'art. 11 come novellato dall'art. 23 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito nella legge 7 Agosto 2012 n. 135.

A parità di punteggio prevale il candidato più giovane.

In caso di partecipazione al concorso per la gestione associata, ai soli fini della preferenza, a parità di punteggio si considera la media dell'età dei candidati che concorrono congiuntamente

¹². Tale media verrà considerata alla data di scadenza del bando.

Art.10

Approvazione della graduatoria e interpello dei vincitori

La Regione del Veneto approva la graduatoria unica definitiva dei vincitori e la pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La Regione del Veneto, interpella i candidati vincitori, ¹³ i quali entro il quinto giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'interpello devono indicare, a pena di esclusione dalla graduatoria, in ordine di preferenza, un numero di sedi messe a concorso pari al numero della propria posizione in graduatoria.

L'avviso della pubblicazione della graduatoria e l'interpello di cui ai precedenti commi si svolgono mediante il supporto informatico di cui all'art. 5 del presente bando.

Art. 11.

Assegnazione della sede farmaceutica

Le sedi messe a concorso sono assegnate con le seguenti modalità:

- a) ad ogni vincitore è assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria;
- b) entro quindici giorni dall'assegnazione il vincitore del concorso deve dichiarare se accetta o meno la sede assegnata;
- c) l'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale a una non accettazione;
- d) durante il periodo di validità della graduatoria, le sedi non accettate dopo la scadenza del termine di cui alla lett. b), quelle non aperte entro il termine decadenziale di mesi 6 a decorrere dalla data di notifica dell'avvenuta assegnazione della sede a seguito dell'accettazione della stessa da parte del candidato nonché quelle rese vacanti ¹⁴ a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso verranno assegnate scorrendo la graduatoria con le medesime modalità dei punti precedenti.

La Regione del Veneto provvede alla nomina dei vincitori ovvero dei candidati che a seguito dell'interpello di cui al punto 10 hanno provveduto ad accettare nei termini previsti la sede loro assegnata.

Il provvedimento di nomina è trasmesso al Comune e all'Azienda ULSS di riferimento per i successivi adempimenti di competenza.

¹² Ai sensi dei commi 6 e 7 dell' art. 11.

¹³ In caso di partecipazione in forma associata, è legittimato a comunicare con la Regione/Provincia autonoma esclusivamente il candidato indicato nella domanda come referente.

¹⁴ Per tali sedi si intendono quelle che si rendono vacanti a seguito di accettazione / apertura di una delle sedi previste dal bando di concorso straordinario, vinta da un farmacista già titolare di una farmacia rurale sussidiata o soprannumeraria .

ART. 12

Cause di esclusione dalla graduatoria

I vincitori di concorso sono esclusi dalla graduatoria e dalla sede a loro assegnata nei seguenti casi:

- a) rinuncia esplicita alla sede;
- b) omessa risposta all'interpello di cui all'art. 10¹⁵;
- c) indicazione, in ordine di preferenza, di un numero di sedi inferiore al numero della propria posizione in graduatoria;
- d) inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione di cui all'art 11 lettera c);
- e) mancanza di uno dei requisiti di cui all'art 2 emersa successivamente all'interpello;
- f) non accettazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, della sede proposta;
- g) omessa apertura dell'esercizio farmaceutico entro mesi 6 a decorrere dalla data di notifica dell'avvenuta assegnazione della sede a seguito dell'accettazione della stessa.

In caso di partecipazione in forma associata è causa di esclusione dalla graduatoria anche il verificarsi dell'ipotesi sub e) anche in capo a uno solo degli associati.

L'esclusione dalla graduatoria è resa nota al candidato tramite comunicazione all'indirizzo PEC dallo stesso indicata nella domanda.

ART. 13

Accertamento dei requisiti

In qualsiasi fase del concorso o momento successivo all'assegnazione della sede, qualora emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal concorrente, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo concorrente decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera¹⁶.

ART. 14

Pubblicità del bando

Il presente bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e per estratto, entro i successivi dieci giorni, anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché trasmesso agli Ordini Provinciali dei Farmacisti della Regione e comunicato al Ministero della Salute¹⁷ e ai comuni interessati.

Lo stesso sarà pubblicato nel sito Internet della Regione del Veneto: <http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Sanita/Farmaceutica/>

ART. 15

Disposizioni finali

L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere, revocare in qualsiasi momento, con proprio provvedimento, il presente bando.

¹⁵ Nel caso di partecipazione in forma associata vedi nota 12.

¹⁶ Per quanto non espressamente previsto, si rinvia ai capi V "controlli" e VI "sanzioni" (articoli da 71 a 76) del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

¹⁷ Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.P.C.M. n. 298/1994 e s.m.i.

L'Amministrazione regionale provvederà a pubblicare nel sito Internet indicato all'art. 4 le modalità organizzative volte a garantire la necessaria informazione ai candidati nella fase di compilazione della domanda di partecipazione al concorso oggetto del presente bando. Si rammenta ai candidati che eventuali informazioni di maggior dettaglio in ordine alla "zonizzazione" delle sedi farmaceutiche di cui all'Allegato A1al presente bando andranno richieste agli Enti locali competenti.

ART. 16

Normativa di riferimento

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia in quanto compatibili alle disposizioni contenute in:

- regio decreto 27.7.1934, n. 1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie)
- legge 08.03.1968, n. 221 s.m.i.
- legge 02.04.1968, n. 475 s.m.i.
- legge 08.11.1991, n. 362 s.m.i.
- legge 15.01.1997, n. 127 con particolare riferimento all'art. 3, comma 7 come novellato dall'art.2, comma 9 della legge n.191/1998
- decreto legge 04.07.2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248
- decreto legge 24.01.2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
- decreto legge 06.07.2012, n. 95, art.23, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
- legge regionale 31.05.1980, n. 78
- regolamenti di cui al regio decreto 30.09.1938, n. 1706 ed al D.P.R. 21.08.1971, n. 1275
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30.03.1994, n. 298
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13.02.1998, n. 34
- delibera di Giunta regionale 30.11.2010, n. 2861

ART. 17

*Informativa sul trattamento dei dati personali*¹⁸

Secondo quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali -D.Lgs 196/2003- e dalle Direttive per la sua attuazione, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza; ai candidati competono i diritti di cui all'art. 7 del medesimo D.lgs. n. 196/2003.

L'utilizzo dei dati che riguardano il candidato ha come finalità la gestione delle procedure per il conferimento delle sedi farmaceutiche di cui all'art. 1, disponibili nella Regione del Veneto; la gestione degli stessi é informatizzata e manuale.

Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio ed il loro eventuale mancato conferimento non darà luogo all'assegnazione medesima.

I dati saranno trattati dal personale del "Servizio Farmaceutico regionale" espressamente incaricati.

Il responsabile del trattamento dei dati nonché responsabile del procedimento è il Dirigente pro tempore della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria.

¹⁸ T.U. sulla privacy, D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196